

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ANNO 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- con delibera di C.C. n. 21 del 20/05/2014 è stata aumentata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
- con delibere di C.C. n. 20 del 24/07/2015, n. 32 del 28/04/2016, n. 14 del 6/03/2017, n. 1 del 26/02/18, n. 7 dell'11/02/19 e n. 61 del 20/12/19 è stata confermata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale allo 0,8%;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che stabilisce il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;

**Richiamato** quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 13 del 18/01/2021), con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

**Ritenuto** necessario, per inderogabili esigenze collegate a equilibri di bilancio, confermare l'aliquota dello 0,8% anche per l'esercizio 2021;

**Tutto** ciò premesso;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....**

**DELIBERA**

- 1) di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota “opzionale” dell'Addizionale Comunale da applicarsi all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8%;
- 2) di confermare l'esenzione, per l'anno 2021, dall'imposizione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i contribuenti i cui redditi complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non siano superiori a 10.000,00 (diecimila) euro;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

**Successivamente, vista l'urgenza, ai fini dell'approvazione del bilancio entro i termini previsti per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

#### **DELIBERA**

**di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.**

-

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto che**, con l'articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27/12/19 n. 160 (legge di Bilancio) sono stati abrogati, con decorrenza 1/01/2020, il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C., comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la TARI;

**Richiamate** le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 738 - 783, della legge 27/12/19 n. 160, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**Richiamata, altresì**, la delibera di C.C. n. 3 del 10/02/2020, con cui è stata approvata l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, commi 738 - 783, legge n. 160/19, con il relativo regolamento applicativo e le aliquote per l'anno 2020;

**Dato atto che** il Comune deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267/00 e dall'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 13 del 18/01/2021), con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

**Ritenuto** confermare le aliquote del 2020 anche per l'esercizio 2021;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, con cui si dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

**Rilevato che**, ai sensi del comma 757, dell'articolo sopra citato, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/19, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle medesime;

**Atteso che** il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto Portale;

**Rilevato che**, ai sensi del comma 767, dell'articolo 1 legge n. 160/19, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno: in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

## DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote per l'anno 2021 relative all'imposta municipale propria (IMU):

a) **3,5** (tre virgola cinque) per mille per abitazione principale e pertinenze, con conferma detrazione fissa di € 200,00 (duecento) per le categorie A1/A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette “di lusso”);

b) **3,8** (tre virgola otto) per mille con detrazione di euro 200,00 (duecento) per gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) **10,6** (dieci virgola sei) per mille per tutte le altre fattispecie con aliquota ordinaria;

d) **8,4** (otto virgola quattro) per mille per la categoria catastale “C1” relativa a “negozi”;

e) **6,5** (sei virgola cinque) per mille per immobili ad uso residenziale locati a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;

f) **10,3** (dieci virgola tre) per mille per gli immobili ad uso residenziale locati a canone di mercato con contratto registrato: verranno sottoposte alla medesima aliquota del 10,3 anche le pertinenze incluse nel contratto di locazione; ai fini del calcolo dell'imposta, sono ammissibili una pertinenza per categoria catastale “C2” (cantina) ed una per categoria catastale “C6” (autorimessa);

g) **0** (zero) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);

h) **0** (zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133;

2) di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il bilancio di previsione 2021 – 2023 entro i termini previsti, con separata votazione, presenti n. consiglieri, votanti n.

## DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/00.

—

# OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, è statuito che: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, si è stabilito che: *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del de-*

*creto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

**Richiamata** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi*

*dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni*

*all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

a) Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. lgs. 446/97, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 31 marzo 2009, così come modificato dalla delibera di C.C. n. 32 del 27 giugno 2011, n. 24 del 26 giugno 2012 e n. 33 del 28 aprile 2016;

b) Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18 aprile 2007, così come modificato dalla delibera di C.C. n. 53 del 25 novembre 2019;

c) Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18 aprile 2007, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 53 del 25 novembre 2019;

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, secondo la quale: *“ Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. ”;*

**Dato atto che**, al fine di elaborare un nuovo testo regolamentare per disciplinare il nuovo canone è stato creato un gruppo di lavoro intersettoriale tra settori Entrate, Suap-Commercio, Polizia Locale, con cui ha collaborato in sinergia anche la società partecipata “in house”, che gestisce l'accertamento e riscossione dei precedenti prelievi, che sono stati sostituiti dal canone unico patrimoniale e che continuerà a gestire anche la nuova entrata patrimoniale;

**Vista** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

a) TITOLO I: disposizioni di carattere generale; Capo I Norme comuni alle occupazioni ed alle esposizioni pubblicitarie;

b) TITOLO II: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche; Capo I Procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca di concessioni;

c) TITOLO III: Esposizioni pubblicitarie; Capo I Piano Generale degli impianti pubblicitari; Capo II Disciplina delle insegne pubblicitarie; Capo III Altra Pubblicità; Capo IV Forme particolari di Pubblicità; Capo V Modalità di rilascio delle autorizzazioni previste dal piano generale degli impianti pubblicitari; Capo VI Modalità rilascio delle autorizzazioni per altra pubblicità;

d) TITOLO IV: Pubbliche Affissioni;

1) - Allegato A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

2) - Allegato B: determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori coefficienti moltiplicatori per calcolo canone di cui all'articolo 1, comma 819, lettere a) e b) della legge n. 160/2019;



- 3) - Allegato C: Piano Generale degli impianti pubblicitari;
- 4) - Allegato D: Tabelle riportanti il posizionamento dei singoli impianti sul territorio evidenziando la loro caratteristica mono o bi-facciale;
- 5) - Allegato E: Tavola di dimensionamento del Piano;
- 6) - Allegato F: Tavola di corrispondenza;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono devono essere pubblicati sul sito del Portale del Federalismo Fiscale;

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Rilevato che**, con l'approvazione del presente regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale sarà abrogata la disciplina provvisoria per l'applicazione del ca-

none unico e del canone di concessione dei mercati, approvata con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2021, che sarà sostituita dal nuovo testo con decorrenza 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 7 del regolamento provvisorio;

**Richiamato** l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 13 del 18/01/2021), con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

**Dato atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/00;

**Dato corso** alla votazione ..... presenti n.....Consiglieri, Votanti .....

### **DELIBERA**

- 1 di approvare il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 e 846-847, composto di n. 87 (ottantasette) articoli comprensivo dei seguenti allegati A, B, C, D, E, F, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- 2 di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del T.U.E.L.;
- 3 di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 4 di dare atto che, con l'approvazione del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni per la disciplina provvisoria approvate con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2021;

**Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale entro i termini previsti per il bilancio di previsione 2021 – 2023, con separata votazione, presenti .....consiglieri, votanti.....**

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. n. 267/00.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**Considerato** che è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale tra settore Entrate, Suap-Commercio, Polizia Locale con la collaborazione anche della società partecipata "in house" al fine di elaborare la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 13 del 18/01/2021), con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

**Dato atto che** per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato** corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

## **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 16 (sedici) articoli e n. 2 (due) allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021 - 2023;
3. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
4. di dare atto che, con l'approvazione del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni per la disciplina provvisoria del canone per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati approvate con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2021;

**Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il presente regolamento entro i termini previsti per il bilancio di previsione 2021 - 2023, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

# **OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**Preso atto che** l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**Visto** l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Rilevato che** gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

**Richiamato** il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 25 del 29.06.2020;

**Richiamati** gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

**Considerato che** occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

**Rilevato che** non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti), la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni, mantenendo comunque in vigore la riduzione per i rifiuti avviati a riciclo dalle utenze non domestiche, come disciplinata al comma 649 del suddetto articolo 1;

**Rilevato che** alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera, con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

**Considerato che** l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

**Ritenuto** opportuno procedere ad un aggiornamento generale dello strumento regolamentare approvato con delibera di C.C. n. 16/2004 e modificato con delibera di C.C. n. 25/20, come da prospetto comparativo di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente;

**Preso atto** dei risultati degli aggiornamenti effettuati con l'elaborazione di un testo aggiornato con le più recenti normative sopra citate, che si allega al presente atto sotto la lettera B e ne forma parte integrante;

**Richiamato** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



**Visto** l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

**Visto che**, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

**Richiamato** l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Preso atto** della Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

**Richiamato** l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Tenuto conto che**, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Richiamato** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)", nella prospetto di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 . di approvare il nuovo testo comprensivo delle modifiche approvate di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che il Regolamento, così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato B, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il presente regolamento entro i termini previsti per il bilancio 2021 - 2023, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlg. 267/2000.**

# OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
  - il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  - l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**Rilevato che** l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

### Richiamati:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

**Preso atto** del Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei due PEF c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al prot. n. 9031 del 2/03/2021 (pef gestore GAIA Servizi s.r.l.) e dalla Determinazione n. 158 del 1/03/2021, adottata dal settore Entrate del Comune di Bollate per il pef del Comune, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 2/03/2021 avente per oggetto “Definizione degli elementi previsti dal MTR ARERA in capo all'Ente territorialmente competente, funzionali all'adozione del piano finanziario TARI 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

**Dato atto** della relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente che, per l'anno 2021, è costituito dallo “Studio AP – PA” (incaricato con Determinazione n. 19 del 18/01/2021), pervenuta in data 08/03/2021 prot. n. 10203;

**Vista** la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 6.5 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.”*

*Art. 6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.*

**Considerato che** ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”.*

**Rilevato che,** nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all’art. 2.4 dispone che *“Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”.*

**Rilevato,** altresì, che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“Art. 2.3 - Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, L’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”.*

**Ritenuto** tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all’articolo 2.1 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:*

*a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1);*

*b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;*

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) **la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario**".

**Ritenuto**, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

**Premesso** quanto sopra in relazione al piano finanziario redatto secondo i criteri ARERA;

**Datto che:**

- il costo complessivo previsto nel piano finanziario redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.113.334,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2021 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 70% (euro 2.879.333,80) ed utenze non domestiche per il 30% (€ 1.234.000,20);

- che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le condizioni degli esercizi 2014 - 2020: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

**Rilevato che** sono state elaborate le tariffe 2021 in base al PEF validato;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

## **DELIBERA**

1. di adottare il Piano Economico Finanziario, così come definito dalla Giunta con proprio provvedimento n. 37 del 2/03/2021 e validato dall'Ente Territorialmente Competente (coincidente con lo "Studio AP - PA") in data 06/03/2021 ed acquisito da questo Comune in data 08/03/2021 prot. n. 10203 (relazione di validazione, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti delle utenze domestiche entro il mese di aprile, con scadenze di pagamento 30 aprile e 30 ottobre 2021, mentre per i contribuenti delle utenze non domestiche saranno inviati nel mese di giugno, con scadenze di pagamento 30 giugno e 30 dicembre 2021;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;
6. di trasmettere per via telematica la presente deliberazione ad ARERA per gli adempimenti di competenza dell'Autorità;

**Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il piano finanziario e le relative tariffe TARI 2021 entro i termini previsti per il bilancio di previsione 2021 - 2023, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**



**OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato che:**

a) l'art. 151, comma 1°, del dlgs. 267/00 stabilisce la scadenza del termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;

b) l'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/00, inserisce obbligatoriamente, tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione, con cui i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie (L. 18 aprile 1962 n. 167, L. 22 ottobre 1971 n. 865, L. 5 agosto 1978 n. 457), che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 13 del 18/01/2021), con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

**Rilevato che** da parte del C.I.M.E.P. sono state completate le procedure di trasferimento di tutti i lotti di E.E.P. di cui alla legge n. 167/62 s.m.i. realizzati sul territorio bollatese;

**Richiamate** le delibere di C.C. n. 22 del 4/07/2013, n. 24 del 10/06/2014, n. 23 del 24/07/2015, n. 27 del 28/04/2016, n. 18 del 6/03/2017, n. 8 dell'11/02/2019, n. 62 del 20/12/2019, con cui si è stabilito di confermare una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione ai soggetti che, in sede di stipula dell'atto di trasformazione del diritto di superficie, versano tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione: si precisa che tale riduzione non è valida nei casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa non collegata come pertinenza ad altro alloggio di Legge 167/62 e s.m.i.;

**Dato atto che** le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, dopo essere state sospese in attesa dell'emanazione del decreto attuativo delle disposizioni di cui al comma 49bis dell'articolo 31, della legge n. 448/98 del Ministero dell'Economia e Finanze, come mo-

dificato dall'articolo 25 undecies del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con legge n. 136 del 17/12/2018, riprenderanno in applicazione delle disposizioni del Decreto 28 settembre 2020 n. 151 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;

**Ritenuto**, altresì, opportuno procedere, nel corso del 2021, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per i boxes realizzati in sottosuolo con le seguenti Convenzioni:

- 1 Convenzione n. rep. 4782 racc. 2731 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Mozart;
- 2 Convenzione n. rep. 4783 racc. 2732 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Garibaldi-via Martiri di Marzabotto;

- **Tutto** ciò premesso;

**Visto** l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

- 1 di approvare la cessione in diritto di proprietà delle aree incluse nei seguenti lotti per l'esercizio 2021: BO1, BO/2 3^ var. 34, BO3, BO4, BO5, BO6, BO8, BO12, 2BO13, 2BO14, 2BO15, 2BO16, 2BO17 bis, come da allegato sotto la lettera “A”, che forma parte integrante della presente;
- 1 di confermare, anche per l'anno 2021, una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione nelle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nel caso in cui i soggetti, che aderiscono alla proposta comunale, versino tutto il dovuto in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto: tale riduzione non è ammessa per i casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa, che non sia pertinenza di alloggio realizzato secondo i criteri della legge 167/62 e s.m.i.;
- 2 di dare atto che per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto 28 settembre 2020 n. 151 “Regolamento

recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;

**3** di procedere, nel corso dell'esercizio 2021, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per i boxes realizzati in sottosuolo con le seguenti Convenzioni:

- a) Convenzione n. rep. 4782 racc. 2731 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Mozart;
- b) Convenzione n. rep. 4783 racc. 2732 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Garibaldi-via Martiri di Marzabotto;

**4** di demandare alla responsabile settore Entrate l'attuazione di tutte le procedure finalizzate alla stipula degli atti di trasformazione delle aree in diritto di superficie e di rimozione dei vincoli convenzionali;

**5** di dare atto che è parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:

- elenco lotti 167 - allegato A;

**Successivamente, vista l'urgenza che consiste nella necessità di consentire l'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI  
IMMOBILIARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DELL'ART. 58, LEGGE N. 133/08 DI CONVERSIONE DEL  
D.L. N. 112/08. ANNO 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

**Richiamato** l'art. 95 bis commi 2 e 4 della Legge Regionale n.12 del 16.03.2005 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio";

**Richiamata**, altresì, la delibera di C.C. n. 71/08 "Approvazione modalità di dismissione del patrimonio immobiliare", con cui si effettuava la prima attuazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'art. 58 del decreto 112/08 sopra citato;

**Richiamate**, altresì, tutte le delibere di Consiglio Comunale ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08" approvate annualmente, dall'anno 2011 fino all'anno 2020: questa ultima annualità di competenza del Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato interessato dalla deliberazione principale n. 65 del 20/12/2019, e sue integrazioni n. 13 del 23/04/2020 nonché n. 28 del 30/06/2020;

**Considerato che**, anche per l'esercizio 2021, il Comune procederà ad approvare lo strumento programmatico di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio attraverso l'applicazione dei principi contenuti nelle disposizioni sopra citate, che non presuppone la totale inservibilità del bene, poiché il giudizio di non strumentalità, all'esercizio delle proprie funzioni, può riguardare anche beni utilizzabili ma non adeguati e sufficienti per coprire i fabbisogni di sviluppo inseriti nei programmi dell'Amministrazione, in base a valutazioni tecnico-economiche e discrezionali ad ampio raggio in attinenza al merito dell'azione amministrativa, nel rispetto dei profili di logicità, chiarezza e trasparenza, rispetto delle competenze e funzioni degli organi;

**Preso atto che** l'Amministrazione, in ossequio agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale ad inizio legislatura, così come a quelli per il triennio 2021-2023, ritiene opportuno procedere all'**alienazione** dei seguenti beni del patrimonio, individuati non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, pertanto, ritenuti non strategici (elencati nell'**allegato "A"** che forma parte integrante della presente, e redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici):

- boxes interrati siti in via Monte Tofane 10, già inclusi nei precedenti piani dall'anno 2012, per i quali - dopo ripetute procedure di alienazione tramite asta pubblica per un primo gruppo di unità disponibili, poi proseguite di anno in anno anche per prelazione, all'oggi risultano perfezionati gli atti di vendita per n. 53 unità (di cui n. 21 boxes alienati nell'anno 2020). Il Comune è titolare ad oggi di n. 27 boxes e 1 posto auto (come elencati nell'**Allegato "A1"**, parte integrante della presente), all'interno del complesso a ciò destinato, al piano interrato costituito da n. 81 subalterni catastali, dal subalterno 32 al subalterno 112 di cui al foglio 45 mappale 520: a seguito di riscontro ricevuto da parte della partecipata Gaia Servizi srl, la quota libera e disponibile, in assenza di vincoli (ed escluso un solo box sub. 32 a disposizione per deposito materiale di Gaia Servizi Srl), è rappresentata da n. 5 unità catastali, oggetto di nuova asta pubblica con prezzo in base alla perizia di stima effettuata in data 09/02/17 da tecnico comunale (in due casi il valore stimato è abbattuto causa serranda da sostituire a carico del partecipante all'asta), concedendo possibilità di rateizzazione nell'arco temporale massimo di cinque anni senza interessi, o, in alternativa, in caso di pagamento in unica rata con riduzione del 20% del prezzo di aggiudicazione; inoltre, ad oggi è stato stimato che una sola unità a box potrà accedere all'acquisto per diritto di prelazione, il cui locatario sarà invitato alla proposta di vendita, con i medesimi costi e modalità a base d'asta. Le sei unità a boxes/posto auto poste in vendita sono elencate nell'Allegato "A2", parte integrante della presente;

**Considerato** che, per la rimanente maggioranza dei boxes comunali di via Monte Tofane 10 – nella fattispecie le seguenti 21 unità catastali ai subalterni 33-34-36-46-47-49-56-62-63-75-81-84-85-89-91-92-93-94-96-99-105 – Gaia Servizi srl deve procedere a breve scadenza a verificare quali potranno essere concessi in locazione (rinnovi e/o ex novo) a soggetti interessati e solvibili, e quali saranno oggetto di procedure di sgombero, in quanto gli occupanti risultano soggetti morosi (non essendo classificati i boxes tra gli immobili di necessità primaria): si rileva che, per gli eventuali boxes nuovamente assegnati in locazione, questo Ente inviterà singolarmente i nuovi locatari per l'esercizio del diritto di prelazione, con proposta di vendita ai medesimi costi e modalità a base d'asta sopracitati;

**Verificato che**, dall'esame della documentazione presente nell'archivio dell'Ufficio Patrimonio, comprovante la piena e libera proprietà degli immobili in alienazione, risultano gli atti di provenienza degli stessi immobili sopra descritti;

**Preso atto che** il Comune di Bollate ha proseguito negli adempimenti di propria competenza al fine di dare attuazione concreta alla riqualificazione dell'area comunale di via Pace 50, che comprenderà la realizzazione da parte della società partecipata Gaia Servizi Srl di una stazione a metano insistente sull'area, ad oggi, contraddistinta al foglio 16 particella 78, in conformità alla corrispondente variante n. 6 al P.G.T. Comunale;

**Atteso che**, al fine della conclusione dell'opera e della messa in esercizio della stazione di rifornimento ad uso pubblico per veicoli alimentati a metano, gpl, e.e., si rende necessario eseguire gli interventi di allaccio della linea elettrica, mediante preciso posizionamento rispetto al progetto dell'intera area di rifornimento, per l'allocazione di una nuova cabina di media tensione, in sostituzione dell'esistente cabina di distribuzione elettrica, insistente catastalmente al fg. 16 mapp 5: Gaia Servizi srl provvederà ad acquisire il sedime di mq. 50 dell'attuale cabina elettrica di proprietà E-Distribuzione Spa, ed il Comune concederà la servitù a favore della predetta società elettrica di una porzione dell'area di proprietà comunale, contraddistinta catastalmente al fg. 16 mappale 59, per un'estensione ipotizzata di

circa m. 10x3, cioè 30 mq., come da planimetria descrittiva allegata, affinché possa essere allocata la citata nuova cabina elettrica di media tensione in fregio a via Pace e lungo la recinzione dell'attuale Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;

**Ritenuto**, pertanto, di sottoporre al Consiglio la proposta di costituzione di servitù a tempo indeterminato, mediante apposito atto notarile, interessante una quota parte della propria area di cui al mappale 59 del fg.16 per una superficie di mq. 30 (fatto salvo preciso computo ad opera conclusa), da parte di questo Comune a favore della Società di distribuzione di energia elettrica, sulla quale realizzare la nuova cabina elettrica di media tensione, in quanto sussiste un interesse pubblico a terminare le opere di riqualificazione dell'attuale zona di piattaforma ecologica con maggiori superfici a disposizione, per l'esercizio in zona della stazione a metano, gpl, energia elettrica;

**Rilevata**, inoltre, l'importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale di aree e strade di interesse pubblico, già di fatto facenti parte del patrimonio comunale, e considerato opportuno utilizzare lo strumento del citato art. 58, che stabilisce ai commi 3 - 5:

3. "Gli elenchi di cui al comma 1 (elenchi dei beni da valorizzare o da dismettere), da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto".

4. "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura".

5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge".

**Premesso** quanto sopra, verrà utilizzato lo strumento concesso dal legislatore per regolarizzare le aree facenti parte del patrimonio comunale ma per le quali il Comune era finora privo di titolo, inserendole nell'elenco dichiarativo di cui **allegato "B"**, che forma parte integrante della presente, nonché, costituisce parte della regolarizzazione a cui ne seguiranno altre, fino a sistemazione e regolarizzazione della titolarità delle aree già di fatto in possesso del Comune;

**Constato** che, in forza dell'atto di acquisto sostitutivo di esproprio in data 28/11/1978 Rep. n. 4511 Racc. 670, rogato a firma del dr. Cesare Chiodi Daelli, notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano al n.17367 Serie I Atti Pubblici in data 06/12/1978, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano 2 il 14/12/1978 al n. 57261/47841, erano state trasferite a favore e carico del C.I.M.E.P. di Milano (di cui il Comune di Bollate era aderente), le aree per l'attuazione del previgente Piano di Zona consortile di E.E.P. ex lege 167/62 e ss.mm.ii.- lotto BO/2 (compreso tra le vie Verdi e Repubblica) da parte dei proprietari signori Tosi Ferdinando, Giancarlo, Marcello, Liliana, Fernanda e Peruzzi Amabile ved.Tosi – comprendenti aree con destinazione a residenza, a servizi (per esempio le scuole) e a strade, così come all'art. 1 contraddistinte a seguito di frazionamento del 25/11/1978 al fg. 39 mappali 8 – 9 – 10 – 19/c – al fg. 40 mappali 1 – 2/a – 2/b - 3 : in particolare, quota parte della particella 19/c di mq. 20.600, oggi contraddistinta al C.T. di Bollate al Fg. 39 mappale 290 di mq. catastali 2.440, derivante dal frazionamento in atti catastali dal 22/03/1994, e corrispondente con il parcheggio fronte scuola media di via Verdi, è oggetto della presente regolarizzazione patrimoniale e di titolarità;

**Atteso** che, con atto rep. n. 10051/322 del 02/07/2009 a firma del Segretario Comunale Supplente del Comune di Bollate, dott. Piero Cuna, registrato al n. 133 serie 1 del 16/07/2009

e trascritto in Conservatoria RR.II. Milano 2 al n. 89626/53797 e 89627/53798 del 16/07/2009, il C.I.M.E.P. aveva trasferito al Comune di Bollate le aree relative al lotto BO/2, tra cui quelle già acquisite mediante il predetto atto sostitutivo di esproprio rep. 4511/670 del 28/11/78 di cui all'articolo 1, tuttavia, nel citato atto, per errore non compare la particella di interesse al fg. 39 mapp. 290, già divenuto negli anni ottanta parcheggio pubblico che insiste, altresì, sul mappale 311 del fg. 40 incluso in questo atto ed intestato al Comune, ed è interposto tra le aree di proprietà comunali coincidenti con l'ampliamento della via Verdi e l'edificazione dei servizi scolastici comunali (asilo nido, scuola materna e scuola media): tale sedime è impropriamente oggi di titolarità degli intestatari signori Tosi in base a dichiarazione di successione per causa di morte del 09/07/1987 in atti catastali dal 13/02/1990;

**Rilevato che**, con ulteriori e successivi approfondimenti effettuati dalla dr.ssa Magaglio, notaio in Bollate, in occasione della definizione dell'inventario dei beni lasciati dalla defunta sig.ra Tosi Silvana, deceduta nel mese di febbraio 2020, è stato determinato con assoluta certezza il trasferimento e il possesso di tale area in favore del Comune, acquisendo l'assenso dei contitolari coeredi in relazione all'esclusione del predetto terreno dal patrimonio in successione, confermando quanto già richiesto da Tosi Umberto, contitolare e coerede, presso il Servizio Demanio e Patrimonio nel giugno 2020;

**Ritenuto**, pertanto, evidente la necessità di regolarizzare la piena titolarità a favore del Comune per l'intera area, su cui insistono le opere a parcheggio con relativi marciapiedi e verde di arredo, in adiacenza al plesso scolastico di via G. Verdi, e contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Bollate del fg. 39 al mappale 290, qualità "orto irriguo" classe U, con superficie di mq. 2.440: la predetta unità sarà, pertanto, inserita nell'elenco dichiarativo **allegato "B"** al fine del raggiungimento della piena proprietà al patrimonio indisponibile comunale;

**Verificato** che, per la suddetta procedura di acquisizione come sedimi stradali, si è generata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e dell'uso pubblico ultra-ventennale, per cui il Comune si impegna all'acquisizione definitiva della strada mediante revisione catastale ex art. 31 L. 448/98 delle particelle catastali ricadenti in via privata ad uso pubblico, per le quali le proprietà hanno dichiarato la volontà di cessione gratuita al demanio stradale comunale, come in atti relativi a: tratto di strada lungo la Via Ghisalba, di cui al foglio 36 mappale 20 e 22, di qualità "bosco ceduo" e superficie catastale rispettivamente di mq. 1510 e mq. 69, ognuna per l'intera quota viene ceduta dal sig. Malerba Luigi Angelo, mediante dichiarazione in tal senso presentata agli atti del Servizio Demanio e Patrimonio con prot. n. 1245 del 12/01/2021;

**Dato atto** che, su istanza di parte privata, sempre nella circostanza della definizione della denuncia di successione della defunta sig.ra Tosi Silvana, è stata espressa la volontà da parte dei coeredi e contitolari, tramite l'azione del notaio dr.ssa Magaglio, di definire la titolarità esclusiva del Comune delle aree sotto elencate, mediante inserimento delle corrispondenti unità immobiliari nell'elenco dichiarativo **allegato "B"**:

a) - alla particella di terreno - contraddistinta al C.T. di Bollate al Fg. 25 mapp. 270 - con qualità "Orto irriguo" e superficie catastale di mq. 55, che con frazionamento del 1980 era diventato sedime stradale per uso pubblico lungo la via Origona all'altezza del civico 8, come richiesto dal Comune in fase di realizzazione dell'adiacente edificio residenziale, per le previgenti e riconfermate destinazioni urbanistiche in ampliamento all'esistente strada;

b) - alla particella di terreno - contraddistinta al C.T. di Bollate al Fg. 26 mapp. 48 - con qualità "Bosco ceduo" e superficie catastale di mq. 64, corrispondente al sedime di un tratto di ampliamento, realizzato mediante copertura del torrente Pudiga ovvero della sua scarpata di sinistra, lungo via Vittorio Veneto all'altezza del civico 100 (poco prima dell'intersezione con via Pontida), ad opera del Comune di Bollate negli anni ottanta;

**Considerato che**, successivamente alla procedura di cui ai precedenti capoversi, di tale elenco sarà formato apposito avviso che verrà pubblicato per 60 gg. all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, trascorsi i quali, in assenza di opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree relative in favore del Comune;

**Tutto** ciò premesso;

**Visti** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

#### **DELIBERA**

- 1) **di ritenere** le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari anno 2021, costituito dall'elenco dei beni meglio individuati negli **allegati A, A1, A2, B**, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dichiarare** gli immobili oggetto del Piano in argomento a patrimonio disponibile, classificazione automatica ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/2008 e, pertanto, per gli stessi dovranno essere modificati i contenuti inventariali finalizzati alla redazione del conto del Patrimonio;
- 4) **di approvare**, pertanto, le operazioni di cessione degli immobili di cui agli allegati A e A2;
- 5) **di approvare** la costituzione di servitù per la quota parte di circa mq. 30 dell'unità catastale al foglio 16 particella 59, insistente nell'area esterna alla recinzione della piattaforma ecologica per le raccolte differenziate dei rifiuti di via Pace 50, come descritta in narrativa, di cui sono in itinere le istruttorie propedeutiche e relative operazioni finalizzate alla realizzazione di nuova cabina elettrica a media tensione, a favore della Società di distribuzione di energia elettrica;
- 6) **di ritenere** che le aree inserite nell'elenco di cui all'**allegato "B"**, parte integrante della presente, in base a quanto assentibile dal competente Servizio Demanio e Patrimonio, appartengono al patrimonio comunale da un periodo ultra ventennale e, ai sensi dell'art. 58, commi 3-5, se non interverranno opposizioni dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente, provvederemo a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree incluse nel predetto elenco, siano esse appartenenti al demanio stradale comunale ovvero alle infrastrutture demaniali comunali e al patrimonio indisponibile;
- 6) **di prendere atto** del decreto sindacale conferito alla Responsabile Settore Entrate per lo svolgimento di tutti gli adempimenti ai procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alle alienazioni e valorizzazioni degli immobili;



7) **di dare atto** che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2021 – 2023;

8) **di prendere atto che** gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

1. ALLEGATO “A” - Immobili da Alienare anno 2021
2. ALLEGATO “A1” - Boxes di proprietà comunale al 12/02/2021
3. ALLEGATO “A2” - Boxes in vendita e relativi prezzi stimati
4. ALLEGATO “B” - Aree da acquisire a strade ex art. 58 L.133/2008”

**Successivamente, vista l’urgenza**, di provvedere con tempestività, al fine di definire le procedure di alienazione, acquisizione, ed asservimento dei beni sopra citati entro i termini per l’approvazione del bilancio 2021 - 2023, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA  
TRIENNALE 2021/2022/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021  
DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.  
LGS N. 50/2016 E DEL D.M. N. 14 DEL 16/1/2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano un programma triennale dei lavori pubblici, il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;

Evidenziato che il comma 8 dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 demanda ad uno specifico decreto ministeriale:

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Visto il DM n. 14 del 16/1/2018, che individua le procedure e gli schemi tipo del programma triennale;

Viste le FAQ disponibili sul portale ministeriale per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D. Lgs n. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e al DM n. 14/2018;

Visto lo schema di programma triennale adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 145 in data 1/12/2020, in funzione delle risorse economiche disponibili per il triennio 2021/2022/2023 composto dai seguenti elaborati:

- Relazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici e la relativa proposta di programma da adottare, da cui si evince il quadro delle esigenze con la rispettiva stima dei costi;
- scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- scheda B: Elenco delle opere incompiute
- scheda C: Elenco degli immobili disponibili
- scheda D: Elenco degli interventi del programma
- scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
- scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

Vista la relazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici, che illustra le modalità di formazione, adozione e approvazione del programma, nonché il quadro delle esigenze e la descrizione dei singoli interventi inseriti nel programma da approvare;

Preso atto che il programma è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi dal 10/12/2020 e che in seguito alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

Evidenziato che, in seguito all'adozione del programma, in fase di stesura del bilancio di previsione, è emersa la necessità di inserire i seguenti ulteriori interventi,:

- a) Bonifica del materiale contenente amianto incapsulato nella copertura della scuola media di via Coni Zugna, per l'importo di € 350.000,00;
- b) Bonifica del materiale contenente amianto nella copertura del cimitero di Cassina Nuova e Bollate Centro, per l'importo di € 200.000,00;
- c) Lavori di efficienza energetica degli edifici, tramite sostituzione dei corpi illuminanti con elementi LED, finanziato da contributo statale, per l'importo di € 130.000,00;
- d) Formazione di linee vita sui tetti, per l'importo di € 111.950,00;

Evidenziata inoltre la necessità di aggiornare il dettaglio relativo:

- all'importo dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici, anno 2021
- all'importo del finanziamento regionale dei lavori di ristrutturazione della palestra di via Ospitaletto;

Ritenuto opportuno approvare l'allegata proposta di programma triennale;

Preso atto che la proposta è stata esaminata dalla commissione consiliare in data 02/03/2021;

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2022/2023 e dell'elenco annuale dei lavori da finanziare/realizzare nell'anno 2021 composto dai seguenti documenti:
  - scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
  - scheda B: Elenco delle opere incompiute
  - scheda C: Elenco degli immobili disponibili
  - scheda D: Elenco degli interventi del programma
  - scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
  - scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati
  
- 2) di rendere parte integrante del presente atto:
  - a) la relazione del responsabile del procedimento
    - b) il programma triennale 2021/2022/2023 e dell'elenco annuale 2021 composto da:
      - scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
      - scheda B: Elenco delle opere incompiute
      - scheda C: Elenco degli immobili disponibili
      - scheda D: Elenco degli interventi del programma
      - scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
      - scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati
  
    - c) la tabella riassuntiva POP 2021
  
    - d) il foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

**Successivamente, vista l'urgenza**, determinata dalla necessità di poter avviare quanto prima le opere pubbliche in programma,, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

## D E L I B E R A

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SUOI ALLEGATI 2021/2023**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con delibera di G.C. n. 168 del 29/12/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;

- con delibera di C.C. n. 5 del 15/02/2021 è stato approvato dal consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

**CONSIDERATO** che è risultato necessario procedere, con delibera di G.C. n. 38 del 2/03/2021, all'aggiornamento del DUP 2021/2023 in seguito alla necessità di modificare i dati di bilancio precedentemente inseriti nel DUP;

**Dato atto** che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2021/2022, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale.

**Dato atto** che, le eventuali variazioni che si rendessero necessarie Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023, redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale.

**VISTO** il DUP 2021/2023 aggiornato, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si configura quale Documento Unico di Programmazione 2021/2023 definitivo;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

**VISTO** il D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs 126/2014;

**VISTI** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione

**DELIBERA**

- 1) Di approvare l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, e suoi allegati che vengono inclusi al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si configura quale Documento Unico di Programmazione 2021/2023 definitivo Allegato 1) ;
- 2) Di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al DUP, come da allegato 2);

- 3) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
- Allegato 1
  - Allegato 2

**Successivamente**, vista l'urgenza di approvare anche il Bilancio di Previsione 2021/2023, con separata votazione resa in forma palese

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

# **OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATO:**

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- L'art. 174, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, che demanda all'organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario;
- Il DM 13/01/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 che ha prorogato l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

### **CONSIDERATO CHE:**

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 15/02/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 18/01/2021 ha approvato l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate- disciplina provvisoria;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 02/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e suoi allegati;
- La Giunta con deliberazione n. 39 del 02/03/2021 ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 e relativi allegati;

- L'aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione finanziario, periodo 2021/2023 e relativi allegati sono stati depositati e messi a disposizione presso l'ufficio segreteria generale in data 09/03/2021.
- Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità era il 22/03/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**VISTE** delibere di Giunta Comunale:

- ✓ n. 33 del 02/03/2021 di approvazione tariffe, criteri e determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020 ;
- ✓ n. 34 del 02/03/2021 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- ✓ n. 35 del 02/03/2021 relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2021, dell'addizionale comunale IRPEF ;
- ✓ n.36 del 02/03/2021 relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2021, dell'IMU;
- ✓ n. 37 del 02/03/2021 relativa alla definizione degli elementi previsti dal MTR di ARERA in capo all'Ente territorialmente competente, funzionali all'adozione del piano finanziario Tari 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

**VISTE** le delibere adottate dal Consiglio Comunale in merito alle tariffe da applicare ai diversi tributi comunali per l'anno 2021:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2021, dell'addizionale comunale IRPEF ;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2021, dell'IMU;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) ;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del , di adozione del piano finanziario e tariffe Tari anno 2021;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;



- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. del di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.145 del 01/12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei Lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del DM n. 14 del 16/01/2018;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 21 comma 1 del DM n. 14 16/01/2018 che dispone come termine massimo per l'approvazione del Piano Triennale delle opere Pubbliche i novanta giorni successivi dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio Comunale n. del di approvazione quale è stato approvato lo schema di programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei Lavori pubblici;

**CIO' PREMESSO**, si riassumono qui di seguito le risultanze del bilancio di previsione finanziario periodo 2021/2023, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs 118/11, così come modificato dal D.lgs 126/2014:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2020</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2021</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021		€ 8.151.551,47	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 224.998,27	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 277.808,45	€ 253.275,50	€ 253.275,50
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 17.614.353,72	€ 18.534.334,00	€ 18.559.155,00	€ 18.488.995,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 6.094.831,43	€ 1.195.310,00	€ 881.500,00	€ 881.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 5.311.254,19	€ 7.076.879,00	€ 7.221.370,00	€ 7.221.370,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 3.110.918,41	€ 3.417.321,54	€ 1.986.079,00	€ 1.952.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totale entrate finali	€ 32.131.357,75	€ 30.223.844,54	€ 28.648.104,00	€ 28.544.365,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>€. 45.871.357,75</b>	<b>€. 43.963.844,54</b>	<b>€. 42.388.104,00</b>	<b>€. 42.284.365,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 49.233.831,35</b>	<b>€. 44.466.651,26</b>	<b>€. 42.641.379,50</b>	<b>€. 42.537.640,50</b>

<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2020</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2021</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2023</b>
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 29.242.118,65	€ 26.687.269,72	€ 26.135.080,50	€ 25.927.574,22
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 253.275,50	€ 253.275,50	€ 253.275,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 4.908.281,70	€ 2.720.971,54	€ 1.365.079,00	€ 1.455.125,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 34.150.400,35	€ 29.408.241,26	€ 27.500.159,50	€ 27.382.699,22
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.343.431,00	€ 1.318.410,00	€ 1.401.220,00	€ 1.414.941,28
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>€. 49.233.831,35</b>	<b>€. 44.466.651,26</b>	<b>€. 42.641.379,50</b>	<b>€. 42.537.640,50</b>

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 49.233.831,35</b>	<b>€ 44.466.651,26</b>	<b>€ 42.641.379,50</b>	<b>€ 42.537.640,50</b>
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**DATO ATTO** altresì che:

- ✓ le risorse dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada sono state, per la quota del 50%, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale;
- ✓ Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è iscritto per € 1.105.000,00 nel 2021, per € 1.100.000,00 nel 2022 e per € 1.100.000,00 nel 2023;
- ✓ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023;
- ✓ il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono limiti di spesa alle pubbliche amministrazioni;
- ✓ nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 è contenuto il piano delle tipologie degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali che potrebbero essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) nel corso del triennio 2021/2023 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa;
- ✓ le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti del DUP aggiornato;

**RICHIAMATO** l'art. 9 bis del D.L. 24/06/2016 convertito con modificazioni nella L. 07/08/2016 n. 160 che ha modificato l'art. 174 del D.Lgs 267/2000 eliminando di fatto l'obbligo della relazione dell'Organo di Revisione sulla presentazione al Consiglio del Documento unici di programmazione e dello schema di Bilancio;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 18 del 25/05/2020, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

**PRESO ATTO** che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Collegio dei Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

**DATO ALTRESI' CHE**

- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
- ✓ gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nelle sedute del 17 e 19/03/2021;

**RISCONTRATO CHE** l'ente ha effettuato l'invio di prova del Bilancio di Previsione alla BDAP e che in seguito ai controlli effettuati sono stati rilevati alcuni errori di congruenza per i quali l'ufficio ha apportato delle modifiche ed integrazioni che non comportano variazioni ai dati contabili e alle risultanze del documento di bilancio ma di forma espositiva di alcuni dati si veda il prospetto a2 non più nella versione sintetica ma analitica;

**TENUTO CONTO** che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e della nota integrativa al bilancio;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

**VISTO** il D.Lgs n. 118/2011;

**VISTI** gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato corso** alla votazione resa in forma palese con il sistema di votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli e contrario

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ALLEGATO 1), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nei seguenti prospetti degli equilibri, completo dei suoi allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) previsione annuale secondo il piano dei conti;
- ) allegati diversi degli enti locali come da D.Lgs 118/2011 n. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7;
- g bis) Parametri comuni

**DI APPROVARE** la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario, ALLEGATO 2);

**DI APPROVARE** il piano degli indicatori di bilancio, ALLEGATO 3);

**DI DARE ATTO** che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 sono le seguenti:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2020</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2021</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021		€ 8.151.551,47	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 224.998,27	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 277.808,45	€ 253.275,50	€ 253.275,50
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 17.614.353,72	€ 18.534.334,00	€ 18.559.155,00	€ 18.488.995,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 6.094.831,43	€ 1.195.310,00	€ 881.500,00	€ 881.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 5.311.254,19	€ 7.076.879,00	€ 7.221.370,00	€ 7.221.370,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 3.110.918,41	€ 3.417.321,54	€ 1.986.079,00	€ 1.952.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 32.131.357,75	€ 30.223.844,54	€ 28.648.104,00	€ 28.544.365,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>€ 45.871.357,75</b>	<b>€ 43.963.844,54</b>	<b>€ 42.388.104,00</b>	<b>€ 42.284.365,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 49.233.831,35</b>	<b>€ 44.466.651,26</b>	<b>€ 42.641.379,50</b>	<b>€ 42.537.640,50</b>

<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2020</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2021</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2023</b>
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 29.242.118,65	€ 26.687,269,72	€ 26.135.080,50	€ 25.927.574,22

- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 253.275,50	€ 253.275,50	€ 253.275,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 4.908.281,70	€ 2.720.971,54	€ 1.365.079,00	€ 1.455.125,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 34.150.400,35	€ 29.408.241,26	€ 27.500.159,50	€ 27.382.699,22
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.343.431,00	€ 1.318.410,00	€ 1.401.220,00	€ 1.414.941,28
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00	€ 8.740.000,00
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>€. 49.233.831,35</b>	<b>€. 44.466.651,26</b>	<b>€. 42.641.379,50</b>	<b>€. 42.537.640,50</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 49.233.831,35</b>	<b>€ 44.466.651,26</b>	<b>€ 42.641.379,50</b>	<b>€ 42.537.640,50</b>

**DI DARE ATTO** che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ALLEGATO 4);

**DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate, e di provvedere a tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013.

**DI PRENDERE ATTO** che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

**Successivamente, vista l'urgenza di rendere tali documenti esecutivi per lo svolgimento delle attività programmate, con separata votazione resa in forma palese con il sistema di votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto : presenti consiglieri di cui favorevoli e contrario**

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs 267/2000.**

